



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LIGURIA

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 810/2017

UDIENZA DEL

09/11/2018 ore 10:30

N°

672

PRONUNCIATA IL:

09.11.18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29.05.19

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|-------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PASCA | ROBERTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CHITI | ALFREDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ALBA | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 810/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 399/2007 Sez:10 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di GENOVA

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA

proposto dagli appellanti:

UMS - IMMOBILIARE GENOVA S.P.A
P.ZA DELLA VITTORIA 8/20 16121 GENOVA GE

difeso da:

ESCALAR AVV. GABRIELE
VIALE G.PPE MAZZINI, 11 00197 ROMA RM

difeso da:

SELBMANN AVV. STEFANO
VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 11 00100 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4C0601016432005 I.V.A. 2003

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La UMS Immobiliare Genova Spa propone ricorso per riassunzione del giudizio d'appello a seguito della sentenza n. 22429/2016 della Suprema Corte che, ritenute inammissibili tre censure avanzate dall'Agenzia delle Entrate, accoglieva il secondo motivo del ricorso per omessa e/o insufficiente motivazione avendo la CTR "mancato di illustrare con adeguata puntualità e completezza gli elementi di fatto ed il percorso logico-giuridico seguito per ricondurre tutte le attività in discussione ad unitarietà economica e per valutare la idoneità delle stesse ad integrare delle componenti essenziali dell'operazione di assicurazione, attesa la estrema sinteticità della motivazione, che avrebbe dovuto meglio illustrare tali elementi, posto che l'esistenza del rapporto contrattuale tra assicuratrici ed assicurato è indiscussa".

Per una migliore comprensione della vertenza se ne deve ripercorrere brevemente l'iter processuale.

La Società U.M.S. Genova Spa impugnava l'avviso di accertamento n. R4C060101643/2005 con il quale l'Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione annuale Iva ai sensi dell'art. 54 comma 5 DPR n. 633/72 accertando un maggior volume d'affari Iva pari ad Euro 3.722.029,00 e, quindi, una maggiore imposta pari ad Euro 744.406,00 oltre interessi e sanzione.

Sosteneva la ricorrente, quale coassicuratrice, tramite "clausola di delega", di aver operato nell'interesse delle altre società in concreto attraverso la stipula del contratto, riscossione del premio, e determinazione e liquidazione del danno. Tale attività essendo gestita

R4A 8-19/2017
M

in coassicurazione con altre società prevede il frazionamento del rischio tra più imprese assicuratrici in base all'art. 1911 cod. civ.

RLA 810/2007
MF

Le spese, sia quelle interne (professionisti, periti, legali, liquidatori), sia quelle esterne (costi del personale, ammortamenti, spese telefoniche, postali) che la quota parte dell'indennizzo spettante all'assicurato, devono ritenersi esenti Iva.

L'Ufficio contestava tale interpretazione e riteneva, invece, che tali costi, essendo ricevuti dalla società delegataria a titolo di compenso per la sua autonoma attività svolta nell'interesse delle coassicuratrici, dovessero essere assoggettate ad Iva, anche perché il rapporto tra le società era costituito da un "mandato senza rappresentanza".

La Commissione Tributaria Provinciale in accoglimento della tesi della società annullava l'avviso di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate impugnava tale decisione ribadendo sostanzialmente la tesi già svolta in primo grado circa il rapporto di mandato senza rappresentanza e di assoggettabilità dei diritti di liquidazione, comprendenti sia le spese interne che le spese esterne, ad Iva.

La società contestava tale interpretazione ribadendo la tesi della natura risarcitoria del riaddebito pro quota delle spese sostenute dalla società delegataria nella gestione del rapporto assicurativo.

La Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza impugnata.

Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate presentava ricorso per Cassazione: 1) Con il primo motivo denunciava la violazione e falsa

applicazione dell'art. 1911 c.c. e del DPR n. 633/72, art. 3, commi 1 e 3, art. 10, comma 1 n. 2, art. 12, art. 15 comma 1 n. 3, art. 19 comma 5, art. 36 bis.

RGA 810/2012
NF

In sostanza censurava la sentenza della CTR che aveva ritenuto sussistere la unicità tra le attività negoziali e materiali che componevano le spese, sia esterne che interne, e l'oggetto tipico del contratto di assicurazione, individuabile soltanto nel servizio di copertura del rischio fornito dall'impresa all'assicurato.

Sosteneva, inoltre, che le operazioni eseguite non potevano considerarsi accessorie ai servizi di assicurazione.

Con il secondo motivo denunciava la omessa o insufficiente motivazione su punti di fatto decisivi per la controversia nelle parti in cui la CTR stabiliva che le prestazioni rese dalla UMS costituivano un "unicum" rispetto alle prestazioni principali di assicurazione, non considerando, invece, che la spendita del nome delle imprese coassicuratrici avveniva soltanto nei confronti degli assicurati ai fini della stipula del contratto, mentre non risultava alcuna spendita di nome delle coassicuratrici nei confronti dei terzi incaricati delle prestazioni esterne, né della fatturazione che avveniva fatto soltanto a nome della U.M.S.

La contribuente si costituiva nel giudizio contestando integralmente l'assunto della ricorrente e ribadendo, invece, la propria tesi che le prestazioni di servizi rese da U.M.S. in qualità di coassicuratrice delegataria in forza della clausola di delega erano idonee ad integrare il servizio assicurativo costituendo un unicum con l'operazione di

assicurazione.

La Suprema Corte con la sentenza n. 22429/2016 rigettava il primo motivo del ricorso e accoglieva, invece, il secondo, ordinando il rinvio del processo ad altra sezione della CTR Liguria.

L'U.M.S. Immobiliare Spa depositava ricorso per riassunzione del giudizio di appello esponendo i seguenti motivi: 1) Le prestazioni rese da UMS in qualità di coassicuratrice delegataria in forza di clausola di delega sono esenti da Iva ai sensi dell'art. 1° n. 2 primo comma DPR 633/72 in quanto costituiscono un unicum con il contratto di assicurazione.

2) Le prestazioni rese da UMS in base alle clausole di delega pattuite all'interno dei contratti di coassicurazione sono esenti ai fini Iva in quanto sono rese nell'ambito di una prestazione di intermediazione relativa ad operazioni di assicurazione esenti ai sensi del combinato disposto dei nn. 9) e 2) dell'art. 10, comma 1, DPR 633/72.

3) Le prestazioni rese dalla coassicuratrice delegataria sulla base delle clausole di delega pattuite all'interno dei contratti di coassicurazione sono esenti agli effetti dell'Iva in quanto costituiscono il corrispettivo di un'attività accessoria ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 633 ad un'operazione di assicurazione esente da Iva ai sensi del n. 2 dell'art. 10, primo comma, del medesimo DPR n. 633.

4) In via subordinata. Le sanzioni irrogate a carico di UMS con l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio sono illegittime e meritano di essere disapplicate.

5) In via di estremo subordine. Le sanzioni irrogate a carico di UMS con

RZA 810/2012
/R

l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio devono essere annullate.

R 41 810/2012
AF

6) In via di estremo subordine. Le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio devono comunque essere ridotte in forza dello Ius Superveniens recato dall'art. 15 del D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 158.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che deposita controdeduzioni nelle quali, ribadite le ragioni in fatto e diritto espresse negli atti difensivi presentati nel corso dei giudizi di merito e di legittimità, cita la massima della Suprema Corte che avrebbe affermato che il Giudice di merito doveva accertare se tutte le operazioni contestate potevano o meno essere considerate unitariamente quali operazioni di assicurazione ai fini Iva.

Sostiene, inoltre, che la Corte di Giustizia con la sentenza 03.03.2005 nella causa C-472/03 aveva ritenuto estranee al rapporto diretto assicurazione/assicurato e, pertanto, fuori dall'area di esenzione Iva, le attività di back office effettuate a vantaggio delle società di assicurazioni.

In definitiva sia le spese interne che le spese esterne devono ritenersi assoggettate ad Iva.

Le spese esterne in quanto il rapporto interno fra società coassicuratrici non può essere fatto rientrare direttamente nella nozione di operazioni di assicurazione. Le spese interne, costituendo un compenso per la prestazione resa, non possono considerarsi parte dell'indennizzo e pertanto i diritti in questione quali corrispettivo per la prestazione di

servizi eseguiti in forza del mandato con delega, devono considerarsi assoggettati ad Iva.

Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado.

MOTIVI

La Commissione Tributaria Regionale è stata incaricata di giudicare delle questioni di diritto rimesse dalla Suprema Corte nel presente giudizio di rinvio portato in riassunzione dalla U.M.S. Immobiliare Genova Spa con ricorso depositato in Segreteria il 30 maggio 2017.

Il primo motivo a cui deve rispondere la Commissione è se le prestazioni rese da UMS in qualità di coassicuratrice delegataria in forza di delega conferitale sono esenti da Iva ai sensi dell'art. 10 n. 2, primo comma del DPR 633/72 in quanto costituiscono un "UNICUM" con il contratto di assicurazione.

Per rispondere a tale quesito, il Collegio deve preliminarmente verificare l'oggetto dell'incarico facente parte del contratto di coassicurazione stipulato fra le assicurazioni.

Dall'esame del contratto rileva che la coassicuratrice delegataria ha rapporti diretti con l'assicurato, al quale propone il prodotto assicurativo ne assume la garanzia del rischio, ne determina il premio e le quote di ripartizione del rischio in accordo con le società coassicuratrici.

L'intervento delle coassicuratrici consente all'assicurato di essere garantito del rischio anche elevato, proprio in forza del fatto che il rischio viene ripartito fra le coassicuratrici intervenute.

La stretta interdipendenza fra le imprese coassicuratrici riguarda tutti

RCA 810/2012
/A

R.G. 810/2012
/h

gli aspetti del contratto con la discussione e l'approvazione delle specifiche clausole oggetto del contratto di assicurazione.

D'altro canto l'assicurato riceve un servizio completo e garantito dall'intervento di più compagnie, che non sarebbe in grado da solo di poter contattare e tanto meno di contrattare con ognuna di esse.

La Compagnia Delegataria, pertanto, unifica tutte le operazioni impegnandosi a verificare il sinistro ad accertarne le cause e a definire la liquidazione del danno con l'assicurato in forza, appunto, della clausola di delega delle coassicuratrici.

La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito come le attività prestate dalla delegatrice siano essenziali per la prestazione di servizio di coassicurazione e formino un tutto inscindibile dal punto di vista economico, allorquando la coassicuratrice delegataria abbia assunto la copertura del rischio (Cass. n. 5885/2017).

Secondo la Suprema Corte, pertanto, perché la coassicuratrice sia esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 n. 2 primo comma DPR 633/72, è sufficiente che la delegataria abbia assunto delle obbligazioni contrattuali con l'assicurato come la copertura frazionata del rischio con altre imprese coassicuratrici.

Orbene, nel caso di specie la U.M.S. risulta aver svolto, in qualità di delegataria, sia trattative precontrattuali, che la stipula di contratto che la riscossione del premio ed altresì la liquidazione del danno nei confronti dell'assicurato e per queste circostanze non risultano agli atti specifiche contestazioni da parte dell'Ufficio.

In sostanza la coassicuratrice delegataria pone in essere tutte le

RCA 810/2012
A

operazioni integranti il rapporto di assicurazione: contatta l'assicurato, propone le clausole contrattuali e ne determina il premio, in accordo con le coassicuratrici, ripartisce la garanzia del rischio in percentuale con le altre coassicuratrici e stipula, infine, il contratto con l'assicurato. In fase esecutiva accerta le cause dell'incidente, tratta con l'assicurato il quantum del danno e lo liquida di conseguenza.

Tutte queste attività devono ritenersi eseguite in forza del contratto di coassicurazione costituendo un servizio globale svolto nell'ambito del servizio di cooperazione con le altre imprese, sia dal punto di vista fattuale che dal punto di vista economico.

Per quanto sopra, ritiene il Collegio che la U.M.S. abbia fornito la prova dei servizi svolti in qualità di delegataria, tali da configurare una unicità di operazioni comprese nel contratto di coassicurazione.

La domanda della U.M.S. deve, pertanto, ritenersi fondata ed il ricorso accoglibile.

La complessità e controvertibilità della materia giustificano la compensazione delle spese di lite.

P Q M


In accoglimento del ricorso per riassunzione, si conferma la sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso di accertamento. Spese compensate.

Genova li 09.11.2018

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

 Roberto PASCA